

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO, LEONE RAFFAELE, DE MARZI FERNANDO, TANTALO, LAFORGIA,
DEL CASTILLO, SGARLATA, TAMBRONI**

Presentata il 26 giugno 1964

Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 luglio 1952, n. 989, stabilisce che ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica possono partecipare i sottotenenti piloti di complemento e i sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo, i quali, tra l'altro, non abbiano superato il ventisettesimo anno di età.

Con la legge 29 giugno 1961, n. 577, il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è stato elevato, per la durata di due anni e cioè, con scadenza 8 agosto 1963, a 34 anni.

Ciò in dipendenza delle giuste aspirazioni di una certa aliquota di ufficiali piloti di complemento che, per varie ragioni non dipendenti dalla loro volontà, si vedevano esclusi dal beneficio di veder migliorare la loro posizione militare e carrieristica.

È indubbio il beneficio apportato a questa categoria di ufficiali dalla legge 29 giugno 1961, n. 577, ma è indubbio anche, occorre riconoscerlo, il diverso trattamento riservato invece ai sottufficiali piloti che sono stati esclusi dal beneficio derivante dalla predetta legge.

Così, come per gli ufficiali, si è rilevato che buona parte dei sottufficiali al compimento dei cinque anni di servizio richiesti — ora ridotti a quattro anni — hanno superato il limite di età e si trovano, quindi, nella impossibilità di partecipare ai concorsi.

La ragione è da ricercarsi nell'attuale organizzazione delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare che per esigenze finanziarie e tecniche non è stato possibile costituire esclusivamente per la formazione militare e professionale degli allievi piloti di complemento.

Infatti, a dette scuole affluiscono, oltre ai predetti allievi, anche quelli provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, gli ufficiali e sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo e di complemento che frequentano particolari corsi per conseguire la qualifica di istruttori o l'abilitazione alla condotta di speciali tipi di velivoli nonché gli ufficiali delle altre Forze armate della Marina e dell'Esercito.

Da ciò ne consegue che l'afflusso alle scuole di pilotaggio dei giovani vincitori dei concorsi per allievi piloti avviene a scaglioni subendo ritardi anche notevoli.

Conseguentemente, l'età media alla quale i predetti piloti al termine del corso vengono

assegnati ai reparti si aggira intorno ai 23 anni di modo che gli interessati hanno maturato il quadriennio di servizio richiesto per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale a 27 anni e cioè, al limite massimo di età consentito dalla legge in vigore.

Altro fattore determinante che occorre tenere in giusta considerazione è che per i sottufficiali, contrariamente a quanto stabilito per gli ufficiali, devono trovarsi nella posizione di servizio permanente effettivo, posizione giuridica che viene raggiunta con l'essere promossi sergente maggiore il che avviene dopo circa 4 anni di servizio prestato presso i reparti.

Ragioni di equità e di parallelismo consigliano opportunamente, di esaminare benevolmente la posizione di quei sottufficiali piloti che per le ragioni anzidette sono venuti a trovarsi nell'impossibilità di partecipare ai concorsi in questione. Trattasi di giovani che con grande spirito di sacrificio e

forza di volontà, hanno conseguito un grado di istruzione superiore nel preciso intento di raggiungere una più solida posizione sociale.

Essi si sono generosamente prodigati per migliorare le loro qualità tecniche conseguendo un alto grado di preparazione professionale disimpegnando, tra l'altro, funzioni di istruttori di volo, qualifica che si raggiunge dopo una severa selezione.

Si riscontra, pertanto, l'opportunità e la convenienza di estendere una temporanea deroga al requisito dell'età per dar modo così, almeno ai più meritevoli, la possibilità di migliorare la loro condizione sociale e militare col conseguire il grado di sottotenente pilota in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

A ciò provvede la presente proposta di legge con la quale, a simiglianza di quanto attuato per gli ufficiali piloti di complemento, si propone di fissare il limite di età in 34 anni stabilendone la temporanea deroga per la durata di due anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.